

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il/la sottoscritto/a in qualità di legale rappresentante

dell'Associazione/Ente

con sede in via n.

codice fiscale partita IVA

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità è punito ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/00 e s.m.i

ai fini dell'ottenimento del contributo a titolo "de minimis", di cui al Regolamento (CE) 1998/06 "de minimis" *

DICHIARA CHE

☐ l'Associazione ha ricevuto i seguenti contributi/benefici economici **negli ultimi 3 anni (esercizio finanziario in corso e due precedenti)** da Enti pubblici:

ANNO DI CONCESSIONE contributo – vantaggio	ENTE concedente	normativa di riferimento/motivazione	IMPORTO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTALE			<input type="text"/>

☐ l'Associazione **NON HA** ricevuto alcun contributo/beneficio economico **negli ultimi 3 anni (esercizio finanziario in corso e due precedenti)** da Enti pubblici:

(luogo e data)

firma del Legale Rappresentante

* - art. 2, comma 2: "2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato".

- dell'art. 2, comma 5: "5. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione."